

Ist. n. 2 dep. 10/04/2024
Sent. n. 8/2024 pubbl. il 24/04/2024
Rep. n. 8/2024 del 24/04/2024

N. 6/2024 L.p. Contr.

24 APR. 2024

Il Fuzio
Dr. ssa Ad. Cavoletti

P.U. 20-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Alessandra Panichi **Presidente**
dott. Francesca Sirianni **Giudice rel.**
dott. Francesca Calagna **Giudice**

nel procedimento n. 20-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Aceti Vincenzo (CF: CTAVCN51C20L905B),
Evangelisti Maria (CF: VNGMRA52A66H769Q)
assistiti dall'avv. Sara Pagnoni

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 10.4.2024 Aceti Vincenzo ed Evangelisti Maria hanno depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati.

Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti ad Ascoli Piceno (AP) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.

Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c7964212064350d
Firmato Da: FRANCESCA SIRIANNI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e12525a997185ac
Firmato Da: PANICHI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6030ba13456d70a3



I ricorrenti hanno chiesto l'apertura di una procedura "familiare" ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo coniugi conviventi e avendo il sovraindebitamento in parte origine comune.

I ricorrenti (entrambi già titolari di ditte individuali cancellate da oltre un anno dal registro delle imprese, ed ora pensionati) rivestono la qualità di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 1.250.000,00, dispongono di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore (circa € 936.000,00) e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.

A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII).

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Commercialisti Marche, dott.ssa Donatella Simonetti, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, patrimonio che comprende alcuni beni immobili, un bene mobile registrato (la richiesta di escludere tale bene dalla liquidazione – avente necessariamente ad oggetto tutti i beni presenti e futuri del debitore - non può in alcun modo essere accolta dal tribunale nella sentenza di apertura della procedura, trattandosi di valutazione che potrà essere operata solo successivamente su iniziativa del liquidatore), e il reddito mensile detratto quanto occorra al proprio mantenimento. Ciò ferma restando la necessità di tenere distinte le rispettive masse attive e passive.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della propria famiglia.

Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare per gli spostamenti strettamente necessari l'autovettura Ford Ka targata FD294DG, senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore.

Da ultimo deve osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il



ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti.

Quanto, infine, ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase *ante* e *post* apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati Aceti Vincenzo (CF: CTAVCN51C20L905B), nato a Villa Santa Lucia (FR) il 20/03/1951 e residente ad Ascoli Piceno, C.da Villa Sant'Antonio via Salaria 188/B, e Evangelisti Maria (CF: VNGMRA52A66H769Q), nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 26/01/1952 e residente ad Ascoli Piceno, C.da Villa Sant'Antonio via Salaria 188/B;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Donatella Simonetti;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; autorizza i ricorrenti ad utilizzare l'autovettura Ford Ka targata FD294DG senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio alla prima richiesta del liquidatore.
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;



- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ACETI VINCENZO e EVANGELISTI MARIA;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (con la precisazione che la norma non prevede la corresponsione di acconti ma potendosi provvedere ai dovuti accantonamenti);
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;



- 10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione della medesima al liquidatore.

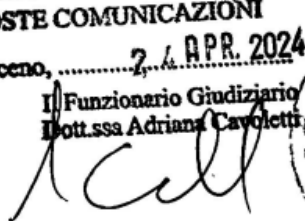
Ascoli Piceno, 23.4.2024

Il Giudice est.
dott. Francesca Sirianni

Il Presidente
dott. Alessandra Panichi

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI
Ascoli Piceno, 24 APR. 2024

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 24 APR. 2024

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

